

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

Il Giudice del lavoro dott. Roberto Pellecchia ha pronunciato, all'udienza del 27-01-2020 la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r. g. 5554/2018

TRA

Lastoria Nicola (cf LSTNCL59S10L245E), rapp.to e difeso dall'Avv. Gianni Emilio Iacobelli (cf CBLGNM63E17A783V) presso il cui studio elett.te domicilia, come da procura resa su foglio separato dal ricorso introduttivo telematico.

RICORRENTI

E

Regione Campania in persona del Presidente della Giunta p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Pasquale D'Onofrio (DNFPQL68D07G812N) ed elettivamente domiciliata presso i propri uffici in Napoli

RESISTENTE

E

INPS in persona del Presidente p.t. rapp.to e difeso dagli Avv. I de benedictis e L. Cuzzupoli.

RESISTENTE

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 20-06-2018, il ricorrente esponeva di aver prestato dal 1996 attività di lavoro socialmente utile presso la Regione Campania al Progetto di rilevazione della vulnerabilità delle infrastrutture e strutture pubbliche a rischio sismico, espletando mansioni rientranti nella categoria professionale C/1.

Chiedeva pertanto l'accertamento dello svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato dal 16-5-2001 con la condanna della Regione al riconoscimento del trattamento retributivo corrispondente; in subordine chiedeva riconoscersi il diritto alle retribuzioni ai sensi dell'art.2126 c.c.; in ulteriore subordine chiedeva riconoscersi il proprio diritto al risarcimento del danno.

Si costituivano l'INPS e la Regione Campania contestando in vario modo la domanda di cui chiedevano il rigetto.

All'odierna udienza le parti discutevano la causa ed all'esito, questo Giudice pronunciava sentenza di cui dava lettura.

La domanda è infondata e va respinta

La decisione della odierna controversia impone una preliminare, ancorché breve, disamina del quadro di riferimento dell'assegnazione a lavori socialmente utili (l.s.u.).

Detto istituto, che presenta invero peculiarità ben distinte dai tradizionali modelli di tutela sociale della disoccupazione, si colloca a valle dei c.d. ammortizzatori sociali (messa in mobilità dei lavoratori in esubero, collocamento in cassa integrazione, trattamento di disoccupazione) essendo stato concepito dal legislatore come uno strumento innovativo per fronteggiare la disoccupazione soprattutto giovanile, sì da nascere con una connotazione marcatamente previdenziale-assistenziale. (cfr. al riguardo: Cass. 7 luglio 2003 n. 10651).

Nell'ambito della ricca normazione sui lavori socialmente utili - ed in una ottica volta ad esaminare solo le disposizioni funzionali alla presente decisione - va ricordato come in base al disposto del d. lgs. n. 468/1997 - poi modificato dal d. lgs. n. 81/2000 - le attività socialmente utili possono essere svolte sulla base di progetti promossi da enti pubblici (oltre che da soggetti privati e società miste); progetti affidabili per la loro realizzazione ad altri enti attraverso il coinvolgimento di soggetti inoccupati e disoccupati, cui vengono riconosciuti alcuni emolumenti espressamente regolati dalla legge non in quanto oggetto di un contratto di lavoro subordinato ma come obblighi dell'ente pubblico scaturenti da un rapporto giuridico di carattere previdenziale che, come è stato evidenziato in più di un'occasione dalla Suprema Corte, trova fondamento nell'art. 38 Cost. perché diretto alla soddisfazione di un interesse sociale, quale quello della tutela contro la disoccupazione (Cass. 22276/2004).

Tale complessa ed articolata finalità caratterizzante le attività socialmente utili, iniziata dal trattamento economico riconosciuto ai lavoratori, cui viene corrisposta una peculiare forma di retribuzione denominata "assegno" che evoca anch'essa la matrice assistenziale dell'istituto, trova ulteriore conferma nel dato normativo.

In altre parole, che nella fattispecie del l.s.u. non possa configurarsi l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato si evince con certezza dal complesso della legislazione in materia. Ed invero l'utilizzazione dei lavoratori socialmente utili non comporta la sospensione o la cancellazione dalle liste di collocamento o di mobilità (art. 8 d. lgs. n. 469/1997); il trattamento economico consiste in un emolumento che, non com-

misurato ex art. 36 Cost. alla quantità e qualità del lavoro svolto, è stato predeterminato in maniera fissa, dapprima, in una indennità oraria (qualificata sussidio ex art. 1, comma 3, d.l. 14 giugno 1995 n. 232, pari a lire 7.500, con un massimale di ottanta ore mensili per non più di dodici mesi; poi elevate a lire 8.000 orarie per un massimo di cento ore mensili) e di poi in una prestazione mensile (non superiore a lire 800.000 con la possibilità di un importo integrativo di questo trattamento "per le giornate di effettiva esecuzione della prestazione"); il finanziamento dei lavori socialmente utili è stato posto sin dall'inizio a carico del Fondo per l'occupazione (art. 8 d. lgs. n. 81/2000), la cui quota viene ripartita tra le Regioni e che in caso di rinnovo di un rapporto, che è a termine, fa carico sullo stesso Fondo nella misura del 50%, restando l'altra metà a carico dei soggetti utilizzatori (art. 4 d. lgs. n. 81/2000).

Correttamente, quindi, giurisprudenza costante ha parlato nel caso in esame di un rapporto giuridico previdenziale, che viene disciplinato da una legislazione volta a garantire al lavoratore diritti, che trovano il loro fondamento nel disposto dell'art. 38 Cost.; il che impedisce al suddetto lavoratore, impegnato in attività presso le amministrazioni pubbliche, la rivendicazione nei confronti di dette amministrazioni di un rapporto di lavoro subordinato, e dei suoi conseguenziali diritti (Cass, SSUU 3508/2005).

Nel caso concreto, è incontestato che i ricorrenti siano stati inseriti in un progetto per l'avviamento al lavoro di lavoratori socialmente utili, ripetutamente prorogato.

Le circostanze addotte dall'istante, che vorrebbe far discendere la subordinazione del rapporto lavorativo in contestazione dall'aver svolto prestazioni in via continuativa in favore dell'ente locale, con soggezione ai vincoli di orario, alle direttive ed al potere di controllo dei propri superiori, oltre che generiche (avendo il ricorrente asserito di essere stato impiegato nell'attività istituzionale dell'ente senza chiarire il tipo di mansioni concretamente svolte) sono di per sé stesse mute, in quanto astrattamente compatibili anche con la fattispecie del lavoro di pubblica utilità.

L'occupazione in lavori socialmente utili dei lavoratori che risponde ai requisiti individuati dalla legge per accedere a tale forma di sostegno, nasce dunque e si sviluppa ontologicamente come un rapporto speciale che coinvolge per sua natura più soggetti (oltre al lavoratore, l'amministrazione pubblica beneficiaria della prestazione e l'ente previdenziale erogatore della prestazione), senza che in tale dinamica trilaterale possa quindi individuarsi alcuna violazione della normativa a tutela dei lavoratori, ivi compresa la legge 1369/1960.

Ancora, non vi è spazio per la tesi di parte ricorrente che invoca la tutela del rapporto lavorativo di fatto di cui all'art. 2126 c.c., vertendosi nella fattispecie, come già ab-

bondantemente chiarito, in presenza di un modulo lavorativo tutt'altro che nullo né tanto meno annullabile.

Senza contare che, in ogni caso, pur volendo in astratto aderire alla prospettazione di parte ricorrente laddove ravvisa l'illiceità nella successione delle delibere di proroga che hanno investito il progetto in cui egli era inserito come l.s.u. a fronte di una prestazione lavorativa che avrebbe assunto a suo dire i connotati della subordinazione, va rilevato che comunque non potrebbe disporsi, a vantaggio dello stesso, la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso la Provincia di Napoli, attesa la natura pubblica dell'ente in questione.

In tal senso dispongono l'art. 36, comma 5, del d.lgs 165/2001 (T.U. sul pubblico impiego), a norma del quale *“la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le stesse pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione”* e, ancor prima, l'art. 97 Cost. per il quale l'assunzione presso le pubbliche amministrazioni deve avvenire mediante pubblico concorso.

Ciò posto, ed a maggior ragione, non sono in alcun modo accoglibili le ulteriori richieste formulate da parte ricorrente, volte ad ottenere il riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con l'ente pubblico utilizzatore con riferimento all'attività lavorativa prestata dallo stesso oltre le venti ore settimanali, con conseguente diritto al pagamento in suo favore delle relative spettanze.

A fronte dell'evidente unitarietà del rapporto concernente l'utilizzo del l.s.u., per il quale la legge configura solo la possibilità di una quantità di ore aggiuntive oltre le venti previste (cfr. art. 5 dlgs 81/2000), non può sostenersi che, in assenza di una esplicita indicazione normativa in tal senso, possa costituirsi un distinto e diverso rapporto di lavoro con l'ente utilizzatore per le ore eccedenti le venti settimanali.

Nulla può essere riconosciuto ai ricorrenti ex art. 2041 c.c., atteso che, all'arricchimento di cui si è avvantaggiato il Comune per effetto delle sue prestazioni lavorative è sempre corrisposto l'emolumento previsto dalla legge per quel tipo di prestazioni.

Per tutti i motivi appena esposti si impone il rigetto del ricorso.

Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando così provvede:

Rigetta la domanda;

- a) Condanna Lastoria Nicola al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi €1.000,00 in favore della Regione Campania e di €800,00 in favore dell'INPS.

Santa Maria Capua Vetere, 27-01-2020

Il Giudice del Lavoro
Dott. Roberto Pellecchia